



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XV

Roma, 15 DIC. 2009

Prot. Nr. 0127217
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 3
Risposta a Nota del:

Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Riconoscimento, ai fini economici e di carriera, del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno.

Alcune Ragionerie territoriali hanno segnalato che viene talvolta riconosciuto, da parte delle Istituzioni scolastiche, il servizio pre-ruolo prestato dai docenti su posti di sostegno, senza titolo di specializzazione, anche prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al riguardo, si trasmette, per opportuna informativa, l'allegata nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale Scolastico – n. AOODGPER n. 14866 del 2.10.2009. Con detta missiva, trasmessa allo scrivente a mezzo telefax, il citato Dicastero fornisce chiarimenti in risposta al quesito posto da una Ragioneria territoriale dello Stato circa la riconoscibilità, o meno, in sede di ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo, prestato anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, dai docenti privi del titolo di studio richiesto dall'art. 7, comma 2, della legge stessa ai fini dell'ammissione agli esami del concorso a cattedra.

Al riguardo, il M.I.U.R., con la suindicata nota, ribadisce quanto già espresso nella precedente lettera n. 1909 del 5 agosto 2004, con la quale - nel richiamare il parere reso dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell'adunanza n. 14 del 20.4.2004 - viene precisato che l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 124/99 - ha natura innovativa e non interpretativa e che, pertanto, non può che operare a decorrere dalla sua entrata in vigore, escludendo qualunque effetto retroattivo.

Ciò premesso, si ritiene di poter condividere l'orientamento sopra riportato, ai sensi del quale il servizio pre-ruolo prestato anteriormente alla citata decorrenza dagli insegnanti su posti di

sostegno, privi del menzionato titolo di studio, non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera.

Codeste Ragionerie sono invitate ad uniformarsi a detto indirizzo in sede di controllo preventivo dei provvedimenti delle Istituzioni scolastiche.

L'Ispettore Generale Capo





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. IV

Prot. N. AOODGPER 14866

Roma 02.10.2009

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei servizi del Tesoro
Direzione Generale dei Servizi del Tesoro
00100 ROMA

Oggetto: Riconoscimento, ai fini economici e di carriera del servizio pre ruolo
prestato su posti di sostegno.

Con nota del 21 settembre 2009, prot. n. 4702, qui pervenuta con messaggio di
posta elettronica, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio ha chiesto a questa Direzione
Generale chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato su
posti di sostegno, senza il possesso del richiesto titolo di specializzazione, anteriormente all'entrata
in vigore della legge n. 124/99.

A tal proposito la suddetta Ragioneria Territoriale fa espresso riferimento a quanto
comunicato in merito da questa Direzione Generale ai competenti Uffici Scolastici e Territoriali con
nota del 5 agosto 2004, prot. n. 1909, con cui, nel diramare il contenuto del parere n. 14 del
20.4.2004 del Consiglio di Stato, si richiamava l'attenzione sulla natura innovativa della normativa
di cui all'art. 7, comma 2, della legge 3.5.1999, n. 124, con cui è stato ammesso il riconoscimento
del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno con il possesso del solo titolo di studio richiesto
per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra, e, pertanto non può essere considerato
riconoscibile il servizio non di ruolo prestato dai docenti privo del predetto titolo di specializzazione
anche negli anni scolastici antecedenti la data del 1° giugno 2009, data di entrata in vigore della
predetta legge.

Tanto si rappresenta al fine di consentire a codesto Ministero di informare le
competenti Ragionerie Territoriali per una corretta ed uniforme applicazione della normativa
innanzi citata.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

ZL

Sostegno ric. serv. pre ruolo Legge 124-2009

**DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
UFF. IV**

Prot n. 1909

Roma, 5 agosto 2004

Alle Direzioni Scolastiche Regionali
LORO SEDI
Ai Centri di Servizi Amministrativi
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Gabinetti dell'On Ministro
S E D E
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
TRENTO
All'Intendenza Scolastica per
la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle D'Aosta
Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: Riconoscimento servizi pre-ruolo su posti di sostegno.

Per opportuna conoscenza si comunica che il Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell'adunanza n. 14 del 20.4.2004, ha espresso, su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il proprio motivato parere in merito al riconoscimento del servizio scolastico pre-ruolo prestato su posti di sostegno in assenza del richiesto titolo di specializzazione prima dell'entrata in vigore della legge 3.5.1999, n. 124, che all'art. 7, comma 2, ha ammesso il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno con il possesso del solo titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra.

Nel parere in parola, peraltro, il Consiglio di Stato osserva che la citata disposizione (art. 7, comma 2, L. 124/99), "ha natura innovativa e, come tale, non può che operare a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La norma "de qua" è stata, infatti, posta "ex novo", senza alcun riferimento né esplicito né implicito ad altre norme precedenti e non è, pertanto, possibile attribuirle natura interpretativa e tanto meno con effetto retroattivo".

Il parere in questione dà una svolta definitiva alle numerose questioni interpretative sorte a seguito dell'emanazione della richiamata legge 124/99, e ad esso vorranno uniformarsi codesti Uffici nella emissione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale interessato.

Si pregano codesti Uffici di portare a conoscenza del dipendente personale interessato il contenuto della presente nota che, al fine di darne la massima diffusione, viene pubblicata anche nella rete INTRANET di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino

X

SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO SENZA TITOLO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO

RIFERIMENTO NORMATIVO: LEGGE 124/1999 - CIRC. MPI

TUTTI I SERVIZI PRESTATI SENZA TITOLO ENTRO IL 1999 VENGONO
RICONOSCIUTI AI FINI ECONOMICI A FAR DATA DAL 01/07/1999. X
COLORO CHE ENTRO IL 01/07/1999 AVEVANO PRESENTATO DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO INDICANDO I SERVIZI PRESTATI, NON DEVONO FARE NULLA.
COLORO CHE ENTRO IL 01/07/1999 NON HANNO PRESENTATO DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO ORA DEVONO PRESENTARLA.

Art. 7. *(Insegnanti di sostegno)*

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico